

N. 2049-1502-2012-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

n. 2049

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 671)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(RUGGIERO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SIRCHIA)

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 novembre 2001*

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 7 febbraio 2002, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2049. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per il testo delle proposte di legge A.C. 1502 e 2012 si rinvia ai rispettivi stampati.

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1502, d'iniziativa del deputato PISCITELLO

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000

Presentata il 3 agosto 2001

n. 2012, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUZZANTE, SPINI, BETTINI, MELANDRI, CAPITELLI

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000

Presentata il 22 novembre 2001

(Relatore: **Angela NAPOLI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

—————
—————

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

—————
—————

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2049, approvato dal Senato, nonché l'abbinata proposta di legge C. 1502, recanti l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dei Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo;

valutate positivamente le disposizioni contenute nel Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati che prevedono particolari forme di tutela a favore dei minori di età, impegnando tra l'altro gli Stati contraenti a non sottoporre ad arruolamento obbligatorio le persone al di sotto dei 18 anni di età, nonché ad adottare ogni misura possibile per vigilare che i membri delle Forze armate di età inferiore ai 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

—————
—————

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2049, approvato dal Senato, nonché le abbinare proposte di legge C. 1502 e C. 2012, recanti l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dei Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo;

valutate positivamente le disposizioni contenute nei Protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, che prevedono principi e disposizioni tendenti ad unificare ed integrare le iniziative di prevenzione, repressione, di assistenza e recupero delle vittime, intraprese dai singoli Stati contraenti, nella lotta ai fenomeni di sfruttamento e violenza sui minori nonché al loro coinvolgimento nei conflitti armati;

considerato che il nostro ordinamento ha già coerentemente normato gli aspetti contenuti sia nelle Convenzioni per i diritti del fanciullo che nei Protocolli in questione attraverso le disposizioni contenute nelle leggi 27 maggio 1991, n. 166, 3 agosto 1998, n. 269, 25 maggio 2000, n. 148, 8 gennaio 2001, n. 2;

auspicato che l'Italia si impegni affinché venga adottata nel più breve tempo possibile la decisione quadro del Consiglio europeo sulla

lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile in modo che all'interno dell'Unione Europea vi possa essere uniformità di trattamento a livello normativo per quel che riguarda la repressione dei fenomeni sopracitati;

auspicato che l'Italia si impegni a far sì che qualsiasi forza armata o gruppo armato che riceva assistenza da parte della coalizione della quale fa parte l'Italia impegnata nella lotta al terrorismo internazionale e nelle azioni in Afghanistan, in particolare l'Alleanza del Nord, non recluti ragazzi di età inferiore ai diciotto anni, e si impegni altresì affinché bambini-soldato, attualmente parte delle forze armate dell'Alleanza, vengano immediatamente riconsegnati alle loro famiglie ed assistiti nell'ambito dei programmi di educazione e di formazione sostenuti dall'ACNUR (UHNCR);

auspicato che l'Italia si impegni ad intraprendere nel più breve tempo possibile una iniziativa presso il governo del Pakistan affinché non vengano reclutati da parte dei talibani bambini dai campi profughi e dalle scuole islamiche, le cosiddette « madrasas » presenti sul territorio pakistano;

auspicato che l'Italia si impegni affinché ogni programma di aiuto e ricostruzione dell'Afghanistan includa programmi per la reintegrazione dei bambini-soldato nella società;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2049

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e dall'articolo 10 del Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0019970